

Il concetto di questo articolo è di restringere ancora le stesse limitate eccezioni ammesse da noi nel progetto di legge, in quanto che anche nei casi eccettuati desideriamo che consti dell'utilità e della compatibilità del cumulo.

Ciò premesso, nell'articolo 3 si comprende la ragionevolezza della disposizione ristrettiva, ma nell'articolo 1, lungi dal far raggiungere lo scopo che l'autore dell'ammendamento si propone, non farebbe che lasciare luogo (con una massima generale ed affatto staccata) alla possibilità dell'arbitrio di chi dovrebbe essere giudice dell'utilità e della compatibilità del cumulo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Castellano, però sempre su questo argomento.

CASTELLANO. L'emendamento dell'onorevole Fabricatore mette perfettamente la legge in armonia con le ragioni addotte in sostegno del progetto dell'onorevole Capone, a vece di contraddirvi; dappoiché l'onorevole Capone ci dice che la legge tende ad evitare l'arbitrio di colui che dovrebbe applicarla. Ma io osservo che questo arbitrio sussisterebbe sempre in virtù dell'articolo 3, il quale dice espressamente: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito all'altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito. »

Quindi trovo molto più logico quanto si propone dall'onorevole Fabricatore, vale a dire di stabilire in principio la massima della non cumulazione, e che non sia permesso di farvi eccezione, tranne in caso che sia indispensabile; verrebbe in seguito la disposizione che permette la cumulazione in virtù di legge espressa, la quale implicitamente dovrebbe ritenersi fondata in casi di eccezione indispensabile. Altrimenti, signori, cadremo in un gravissimo inconveniente, quale è quello che, mentre coll'articolo 2 si dirà che è ammessa la cumulazione di due impieghi nei casi in cui è formalmente stabilita per legge, coll'articolo 3 poi si obbligherà il potere esecutivo a non permettere questa cumulazione quando il servizio pubblico ne soffra. Ma se la legge, permettendo in taluni casi la cumulazione, avrà essa giudicato che il servizio pubblico non venga a soffrire, come poi si potrebbe pretendere che il potere esecutivo riparasse da sé a questo danno che in contraddizione della legge ravvivasse nel pubblico servizio?

Pare adunque che l'emendamento Fabricatore si proponga il doppio scopo di stabilire a fianco della regola l'eccezione, e di rendere questa possibile soltanto nel caso in cui un'altra legge facesse derogazione a quella che deve proibire il cumulo degli impieghi, per non permettere che questa derogazione sia abbandonata all'arbitrio di chi sarà chiamato ad applicare la legge proibitiva del cumulo suddetto.

Sostengo adunque l'emendamento Fabricatore.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Fabricatore dice: « in caso di necessità e quando l'utilità, » ecc., oppure: « o quando l'utilità? »

FABRICATORE. Dice: e quando, ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE. Anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Castellano, la Commissione non può accettare l'emendamento Fabricatore.

La ragione è evidente. Nell'articolo 1 proclamiamo una massima assoluta d'incompatibilità; l'emendamento Fabricatore pretenderebbe che nel tempo stesso vi si proclamasse la possibilità di giudicare della convenienza e della compati-

lità di quel cumulo generico appunto che la massima nostra esclude. Egli è quindi per noi assolutamente inammissibile l'emendamento in parola.

Nè vale il dire: ma voi ne avete accettato il concetto nell'articolo 3. Faccia per verità l'onorevole Castellano attenzione alle parole che vi si leggono, e ne vedrà tutta la forza ristrettiva. In effetto vi abbiamo letto: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno, » ecc. D'onde si scorge che il concetto della Commissione è questo: essa vuole assolutamente in massima generale escludere i cumuli, ma vuole ammettere alcune limitate eccezioni, seguendo in esse quasi sempre il progetto ministeriale. Però tutte queste restrizioni non le bastano, e vuole che anche nei casi delle eccezioni il potere esecutivo, prima di ammettere il cumulo autorizzato in principio dalla legge, esamini ancora se vi siano le convenienze e se siavi salvo l'interesse generale dello Stato e delle amministrazioni, dalle quali gli impieghi cumulabili dipendono.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta fatta dal deputato Fabricatore, che è la seguente.

Oltre il primo paragrafo che è proposto dalla Commissione, verrebbe in seguito il seguente, sopprimendo le parole *salve le eccezioni di cui in appresso*, ecc. « sono ammesse le eccezioni che seguono, ma solo in caso di necessità, e quando l'utilità pubblica ne vantaggiasse, e il pieno e regolare adempimento dei doveri congiunti agli impieghi cumulati non ne venga per niente impedito. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. La quistione proposta dall'onorevole deputato Fabricatore può essere riguardata in due sensi: sotto l'aspetto di sostanza e sotto l'aspetto di forma.

Sotto l'aspetto di sostanza parmi che anche lui convenga nel principio che le eccezioni debbano essere diminuite, quando egli vuole che l'articolo 3 si riferisca non solo alle esenzioni che si trovano contemplate dall'articolo 2, ma anche alle eccezioni che sono proposte nel seguito della legge. Quindi, per essere coerente, egli dovrebbe piuttosto proporre che si ritardasse la discussione dell'articolo 3 dopo che siensi votate tutte quante le eccezioni, onde vedere se si voglia applicare la restrizione di cui all'articolo 3 a tutte queste eccezioni. In questo caso, la cosa essendo, come mi pare, evidentissima, pregherei l'onorevole Fabricatore a sospendere per ora il suo emendamento; egli potrà poi riproporlo quando saranno discusse tutte quante le eccezioni. Qualora poi, come potrebbe pure avvenire, queste fossero respinte, allora evidentemente il suo emendamento non potrebbe più aver luogo; quindi mi sembra opportuno ch'egli aspetti a riprodurlo quando saranno state discusse tutte quante le eccezioni.

FABRICATORE. Per me, a dir vero, sarebbe indifferente che questo emendamento venisse posto o in capo alle eccezioni, o in fine di esse; solamente fo considerare che la mia proposta essendo tutta di principio, dal quale le eccezioni debbono esser regolate, sembra sia bene che venga mantenuta ferma. Non pertanto, qualora non si volesse inserire, secondo il mio avviso, in questo articolo, ma porla in articolo separato, molto meno io troverei in ciò opposizione.

MINERVINI. Sono anch'io del parere che avessero tutti gli emendamenti a rinviarsi alla Commissione, perchè, studiandoli a riscontro del progetto di legge, potesse proporre alla Camera il suo parere. Ma pur tuttavia, avendo presa la parola dopo avere udito la proposta dell'onorevole Fabricatore e le parole dette dall'onorevole Sanguinetti in com-